

## Informativa 07-2024

### ACCORDO STATO-REGIONI 2024 SULLA FORMAZIONE SALUTE/SICUREZZA: ENTRA IN VIGORE IL REGIME TRANSITORIO

Entrerà in vigore dalla data di pubblicazione in GU, presumibilmente dopo l'estate 2024.

Dopo più di 2 anni di discussioni si è giunti a quella che lo stesso Ministero del Lavoro ha definito con un ossimoro, francamente destabilizzante, "*bozza definitiva*". Siamo pertanto giunti in dirittura d'arrivo del percorso di definizione del nuovo Accordo, per il quale si attende solo la pubblicazione. Considerando, però, alcuni aspetti confidiamo SPERANZOSI in qualche IMPORTANTE correzione che possa rendere più significativamente efficace il testo e meno formale o burocratico.

#### **Regime transitorio accordo Stato Regioni 2024 sulla formazione in ambito sicurezza.**


Importante è il **regime transitorio** di un anno, durante il quale potranno essere erogati i corsi conformi alle norme abrogate. Tra le novità più significative i corsi di formazione per i Datori di Lavoro (minimo 16 ore), che avranno tempo 2 anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Accordo per concludere i corsi di formazione.

**I corsi per Dirigenti e Preposti** già fatti valgono.

Per i corsi che precedentemente non erano normati (**spazi confinati e attrezzature come carroponte, macchine raccogli frutta e caricatori per la movimentazione di materiali**) vi è tempo un anno per frequentare i corsi conformi al nuovo Accordo. Per questi è previsto l'aggiornamento quinquennale.

Nel nuovo Accordo, per quanto attiene alla durata dei nuovi corsi la situazione è la seguente:


- **Corsi per Datori di Lavoro:** almeno 16 ore.
- **Corsi formazione Spazi Confinati** almeno 12 ore di cui almeno 8 di parte pratica.
- **Corsi Carroponte:** almeno 4 ore teorica e
  - almeno 6 ore di pratica (carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina);
  - almeno 6 ore di pratica per carroponte/gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando);
  - almeno 7 ore di pratica per entrambe le tipologie di carroponti.
- **Corsi Caricatori per la Movimentazione di Materiali CMM** almeno 8 ore in totale di cui almeno 4 per la parte teorica e almeno 4 per la parte pratica.



Tra le domande che ci vengono rivolte vi è “A questo punto ci conviene organizzare dei corsi che non rispettano il nuovo accordo?” A nostro avviso no, in quanto tali corsi non avranno alcuna validità, ed entro un anno dalla pubblicazione bisognerà rifarli. Meglio farli da subito conformi in modo da poter sfruttare il regime transitorio e passare all'aggiornamento.

Si noti che, affinché il corso sia conforme al nuovo accordo, non basta la durata, ma deve essere conforme anche:

- Il programma;
- Il rapporto 1:6 tra istruttori e allievi;
- Requisiti dell'ente formatore e docente e altri requisiti formali.

I SOGGETTI FORMATORI		
Sintesi del testo	Nostre considerazioni	Attuale posizionamento di Percorso Sicurezza
<p>Il Documento distingue i Soggetti formatori in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Istituzionali;</li> <li>• Accreditati;</li> <li>• Altri soggetti, tra cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Organismi Paritetici;</li> <li>○ Associazioni sindacali dei Datori di Lavoro o dei Lavoratori;</li> <li>○ I Fondi interprofessionali di settore.</li> </ul> </li> </ul> <p>I soggetti <b>formatori accreditati</b>, sono quelli in possesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'accreditamento regionale per la formazione;</li> <li>• maturato almeno tre anni di esperienza documentata in materia di formazione sulla salute e sicurezza.</li> </ul> <p><b>Limitatamente</b> ai corsi di formazione per Lavoratori, Preposti e Dirigenti è invece sufficiente il <b>solo</b> requisito dell'<b>accreditamento regionale</b>, non anche l'esperienza triennale.</p> <p><b>Deroga parziale</b>, per formazione diretta in azienda da parte dei Datori di Lavoro ai propri dipendenti, Preposti e Dirigenti, rivestendo ruolo di soggetto formatore.</p> <p>Le associazioni sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori comparativamente più rappresentativi, individuate attraverso una valutazione complessiva dei criteri di seguito riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la presenza di almeno la metà delle province del territorio nazionale distribuite tra nord, centro, sud e isole;</li> <li>• la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato;</li> <li>• il numero complessivo dei CCNL sottoscritti con l'esclusione di quelli sottoscritti per mera adesione.</li> </ul> <p>Attività formative di aggiornamento: possono emanare direttamente o valendosi di strutture formative o di servizio di loro diretta emanazione.</p> <p>Con un atto successivo al nuovo Accordo, potranno essere definiti i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori. Con medesimo atto si potrà procedere all'istituzione di apposito repertorio/elenco nazionale.</p>	<p>La definizione delle caratteristiche dei soggetti formatori costituisce una novità rispetto alle indicazioni presenti nell'Accordo Stato-Regioni 21/12/11, relativo alla formazione dei Lavoratori, Preposti e Dirigenti in quanto secondo l'accordo in vigore, per svolgere la formazione dei soggetti appena elencati non è richiesto alcun tipo di requisito per i soggetti formatori. In sostanza, secondo l'accordo del 2011, la formazione dei Lavoratori, Preposti e Dirigenti può essere organizzata da chiunque, purché svolta da docenti qualificati per la formazione sulla sicurezza ai sensi del D.L. 6/3/13.</p> <p>Siamo <b>FORTEMENTE</b> dubbiosi e apertamente <b>CONTRARI</b> alla posizione che vedrebbe la ripetizione di quanto a suo tempo avvenuto per la formazione/addestramento sulle "attrezzature particolari".</p> <p>Non si predilige, cioè, la competenza professionale (es. aver maturato almeno 3 anni di esperienza documentata in materia di formazione sulla tematica specifica – più che condivisibile), ma si pone il vincolo di essere di essere in possesso dell'Accreditamento regionale per la formazione. Lo scenario sarà quello che un variegato ventaglio di Associazioni/Enti, in possesso di accreditamento regionale, non avendo al loro interno un adeguato numero di docenti</p>	<p>Tutti i nostri tecnici/formatori sono in possesso e qualificati ai sensi del D.L. 06/03/13 e con esperienze specifiche superiori ai 3 anni di esperienza documentata in materia di formazione SSL sulle tematiche specifiche.</p> <p>Riguardo alla formazione / addestramento sulle attrezzature, ci avvalliamo di Ente Accreditato per il rilascio degli attestati di formazione ed idoneità.</p> <p>Dovesse rimanere questo il testo definitivo, dovremmo senz'altro intraprendere la medesima posizione anche per la formazione rivolta a Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti.</p> 


qualificati, contatteranno i professionisti per svolgere attivamente le attività formative, emettendo i relativi attestati con il risultato che alle Aziende le stesse attività costeranno di più a parità di qualità.





**ORGANIZZAZIONE DEI CORSI**



Sintesi del testo	Nostre considerazioni	Posizione di Percorso Sicurezza
<p><b>NOVITÀ</b> Predisposizione del <b>“Documento progettuale”</b> o <b>“Progetto formativo”</b> dovrà riportare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le specifiche del corso formativo, cioè tutti quegli elementi che caratterizzano il corso di formazione principalmente dal punto di vista didattico:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) gli obiettivi e risultati attesi;</li> <li>b) l’articolazione oraria delle unità didattiche;</li> <li>c) i contenuti e gli argomenti trattati in ciascuna unità didattica</li> </ol> </li> <li>2. Le specifiche di realizzazione, (modalità di sviluppo dell'azione formativa in termini metodologici e strumentali):               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) la strategia formativa e le metodologie didattiche;</li> <li>b) il materiale didattico e gli strumenti didattici di supporto;</li> <li>c) le azioni di tutoraggio.</li> </ol> </li> <li>3. Le specifiche di per il controllo e la verifica:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) punto le modalità di valutazione del monitoraggio della qualità formativa (mediante questionari di gradimento);</li> <li>b) punto le modalità e i criteri di verifica e di valutazione dell'apprendimento, (sia per quanto riguarda le verifiche intermedie che finali).</li> </ol> </li> </ol> <p><b>NUMERO MAX PARTECIPANTI:</b> diminuito da 35 a <b>30</b>.  <b>NUMERO MAX PARTECIPANTI ATTIVITÀ PRATICHE:</b> <b>INVARIATO</b> viene mantenuto rapporto 1:6 istruttore/allievo.  <b>FREQUENZA:</b> <b>90%</b> delle ore.  <b>VERBALE DELLE VERIFICHE FINALI.</b></p>	<p>Condividiamo tutte le novità introdotte in questo punto sono condivisibili ritenendo vadano nella direzione di migliorare la qualità della formazione.</p> <p>Tuttavia, nella pratica è frequente che un partecipante non sia costantemente presente in Aula, anche solo per soddisfare le proprie pause fisiologiche o in videoconferenza, si pensi ad una caduta della connessione di qualche minuto. In quest'ultimo caso, mantenendo l'obbligo di presenza al 100% del corso, il rigoroso tracciamento della connessione indicherebbe il non raggiungimento della durata minima prevista per il corso.</p> <p>Molto interessante, anche l’aver obbligato alla predisposizione del progetto formativo o documento progettuale che descrive le attività formative, nonché, al termine di quest’ultima, obbligare ad emettere il verbale delle verifiche finali. La verifica finale di apprendimento è fondamentale per consentire di valutare l'efficacia della</p>	<p>Fin dal 2018 adottiamo i criteri previsti da quanto questa bozza documentale di Accordo prevede.</p> <p>Prevediamo, al fine di agevolare l’efficacia formativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• N. Max partecipanti: 25</li> <li>• N. Max partecipanti attività pratiche: rapporto 1:6 istruttore/allievo</li> <li>• Frequenza: 90% delle ore</li> <li>• Test: almeno 80% risposte corrette</li> <li>• Tutta la documentazione in versione originale alle aziende</li> </ul>




<p>Va redatto verbale come di seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>forma:</b> su supporto cartaceo o elettronico;</li> <li>• <b>contenuto:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dati identificativi del soggetto formatore e del soggetto che eroga il corso;</li> <li>2. dati del corso (tipologia e durata del modulo/dei moduli);</li> <li>3. elenco degli ammessi alla verifica e relativo esito;</li> <li>4. luogo e data della verifica finale;</li> <li>5. sottoscrizione del verbale da parte del responsabile del progetto formativo;</li> <li>6. esiti documentati dei risultati, qualora la verifica finale consista in un colloquio il verbale dovrà riportare gli argomenti trattati.</li> </ol> </li> </ul> <p>È esplicitamente indicato che gli attestati rilasciati avranno validità su tutto il territorio nazionale.</p>	<p>formazione e l'eventuale necessità di integrarla tempestivamente qualora risultasse carente.</p> <p>Capita, con una certa frequenza che ai nostri percorsi formativi, qualche discente non superi le nostre verifiche finali ed avviamo programmi e tecniche di "recupero" NON cadendo nella diffusa pratica di rilascio incondizionato di attestati.</p> 	
---	--	--

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE		
Sintesi del testo	Nostre considerazioni	Posizione di Percorso Sicurezza
<p>Modalità di erogazione della formazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in presenza fisica;</li> <li>• in videoconferenza sincrona;</li> <li>• in e-learning;</li> <li>• in modalità mista.</li> </ul> <p>Precise indicazioni sulle modalità di erogazione della formazione in videoconferenza sincrona ed in e-learning.</p>	<p>Vengono definiti i requisiti per erogare la formazione in "videoconferenza sincrona" e si è intervenuto ampliando in modo consistente l'indicazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento della formazione in modalità e-learning.</p> <p>Se da un lato vi è lo sforzo di migliorare / meglio definire alcuni requisiti, dall'altro abbiamo ancora la presenza della fin troppo inefficace e-learning.</p> 	<p>Fin troppo risaputa la nostra avversione alla formazione in modalità in e-learning. Uniche attività, per noi accettabili, sono la formazione "Generale" e "Specifica per il rischio Basso".</p> <p>Riteniamo di essere assolutamente preparati su tutte le attività in presenza fisica, preparati tecnicamente e tecnologicamente con le attività in videoconferenza sincrona e modalità mista (ove concesso/richiesto). Disponiamo del Modulo "Generale" e "Formazione</p>



		Specifica per il rischio Basso” autoprodotti su richiesta. 
--	--	---

ATTESTATI DI FORMAZIONE		
Sintesi del testo	Nostre considerazioni	Posizione di Percorso Sicurezza
<p><b>Requisiti</b> per il rilascio attestato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frequenza 90%;</li> <li>• Verifica finale superata.</li> </ul> <p><b>Contenuto</b> <u>almeno</u> dei seguenti dati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>denominazione del soggetto formatore;</li> <li>dati anagrafici del partecipante al corso, nome, cognome, codice fiscale;</li> <li>tipologia di corso con riferimento normativo e durata;</li> <li>modalità di erogazione del corso;</li> <li>firma del legale rappresentate del soggetto formatore o i suoi incarichi, preferibilmente in formato digitale;</li> <li>data e luogo.</li> </ol>	<p>Il nuovo Accordo uniforma i contenuti minimi degli attestati di tutti i corsi in materia di salute e sicurezza previsti dallo stesso.</p> <p>Dalla lettura della bozza definitiva, nell’attestato rilasciato nei corsi per Lavoratori risulta eliminata la necessità di indicare il livello di rischio dell’azienda a cui appartiene il partecipante.</p> 	<p>Già pienamente allineati con i requisiti previsti dal testo.</p> <p>La verifica finale viene ritenuta superata con almeno l’80% delle risposte corrette.</p> <p>Sull’attestato, oltre a quanto richiesto, riportiamo già:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• programma svolto.</li> </ul> 



FASCICOLO DEL CORSO		
Sintesi del testo	Nostre considerazioni	Posizione di Percorso Sicurezza
<p>Per ogni corso completo e di aggiornamento, custodire copia cartacea o digitale.</p> <p><b>Conservazione</b> del fascicolo: almeno 10 anni.</p> <p><b>Composizione del fascicolo corso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dati anagrafici dei partecipanti;</li> <li>b) registro presenze dei partecipanti con firme;</li> <li>c) elenco dei docenti con firme;</li> <li>d) progetto formativo;</li> <li>e) programma del corso;</li> <li>f) verbale di verifica finale.</li> </ul>	<p>In questo caso è utile che il Legislatore dia indicazione sulle registrazioni minime che dovranno essere tenute per comprovare l'erogazione del corso. Si può intendere che i primi 3 punti dell'elenco in realtà sono, o potrebbero essere, presenti nel registro dei partecipanti; pertanto, che tale elenco vada inteso come insieme delle informazioni che dovranno essere mantenute e non come indicazione specifica che obblighi, ad esempio, a predisporre anche un elenco dei docenti con le rispettive firme, qualora le stesse siano già presenti all'interno del registro.</p> <p>Va anche evidenziato come nella modalità di erogazione in videoconferenza sincrona, non sarà possibile raccogliere durante il corso le firme dei partecipanti e, in alcuni casi nemmeno quelli dei docenti, dal momento che il registro delle presenze sarà di tipo elettronico e non cartaceo.</p>	<p>Abbiamo predisposto un apposito gestionale ed archiviazione di tutte queste informazioni dal 2018.</p> <p style="text-align: center;"></p>



## ORGANIZZAZIONE DEI CORSI PER LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI


Sintesi del testo	Nostre considerazioni	Posizione di Percorso Sicurezza
<p>I Datori di Lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione nei confronti dei propri Lavoratori, Preposti e Dirigenti; in tal caso il Datore di Lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore cui spettano tutti gli adempimenti organizzativi precedentemente esposti.</p> <p>Diversamente, l'Ente che organizza il corso dovrà essere uno tra quelli elencati nel nuovo Accordo, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Enti Istituzionali;</li><li>• Enti Accreditati;</li><li>• Altri Enti (Organismi Paritetici, Associazioni sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori, fondi interprofessionali).</li></ul> <p>In coerenza con le previsioni di cui all'art. 37, c. 12, del D.Lgs. 81/08, i corsi di formazione vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11.10.2022, n. 171, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del Datore di lavoro. In mancanza, il Datore di Lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'organismo paritetico delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'organismo paritetico entro 15 giorni dal suo invio, il Datore di Lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.</p>	<p>Unica novità rispetto al precedente accordo, l'individuazione dei soggetti formatori che possono erogare la formazione ai Lavoratori, Preposti e Dirigenti: va ricordato che nell'Accordo del 21/12/11 non venivano identificati i soggetti formatori, ossia chiunque poteva organizzare la formazione per queste figure.</p> <p></p>	<p>Tutti i nostri tecnici/formatori sono in possesso e qualificati ai sensi del D.L. 06/03/13 e con esperienze specifiche superiori ai 3 anni di esperienza documentata in materia di formazione SSL sulle tematiche specifiche.</p> <p>Riguardo alla formazione / addestramento sulle attrezzature, ci avvalliamo di Ente Accreditato per il rilascio degli attestati di formazione ed idoneità.</p> <p>Dovesse rimanere questo il testo definitivo, dovremmo senz'altro intraprendere la medesima posizione anche per la formazione rivolta a Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti.</p> <p></p>





FORMAZIONE DEI LAVORATORI		
Sintesi del testo	Nostre considerazioni	Posizione di Percorso Sicurezza
<p><b>Formazione Generale e Specifiche</b> ore minime invariate.</p> <p><b>Aggiornamento</b> quinquennale e durata minima pari ad almeno 6 h.</p> <p><b>Classi di rischio</b> identificate in base codice ATECO 2007.</p> <p><b>Invariato</b> anche i Lavoratori, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgono mansioni e comportino la loro presenza anche saltuaria nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso con le relative modalità di erogazione.</p>	<p>Per la formazione Lavoratori, rimane sostanzialmente tutto invariato rispetto all'Accordo del 21/12/11.</p> <p>Non sono state apportate modifiche, mantenendo anche la suddivisione in classi di rischio in funzione del codice ATECO dell'azienda.</p> 	<p>Pienamente allineati al testo della bozza dell'Accordo.</p> 

FORMAZIONE PREPOSTI		
Sintesi del testo	Nostre considerazioni	Posizione di Percorso Sicurezza
<p><b>Corso integrativo Preposti</b>, accessibile previa frequenza formazione generale e specifica per lavoratori.</p> <p>Corso in 4 moduli:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>giuridico-normativo;</li> <li>gestione e organizzazione della sicurezza;</li> <li>valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività;</li> <li>comunicazione e informazione.</li> </ol> <p><b>Durata: 12 h</b></p> <p><b>Modalità erogazione: NO</b> in modalità e-learning.</p> <p><b>Aggiornamento: biennale con durata minima: 6h.</b></p>	<p>Dopo l'attenzione del Legislatore espressa con la L. 215/21, continua l'attenzione sul fondamentale ruolo del Preposto che deve essere formata. Giudizio ampiamente positivo, quindi.</p> <p>Viene previsto un aumento delle ore di formazione da 8 a 12. Va detto che, considerando gli argomenti da trattare, che vanno da aspetti giuridici a tematiche relative alla comunicazione, le attuali 8 ore risultano, effettivamente poche e questo emerge sia dai commenti dei docenti, che dei partecipanti a questi corsi di formazione. Vero che il Legislatore si è sempre espresso con l'espressione sulla durata di "almeno 8 ore" ovvero durata minima, ma ampliabile.</p> <p>Infine, troviamo molto interessante e importante che il Legislatore abbia voluto</p>	<p>L'attività proposta sin ora è stata quasi sempre di durata di 8 ore complessive con alcuni esempi da 12 e raro da 15 ore complessive per questa figura.</p> <p>Proporremo, già a partire da agosto, le attività con durata minima da 12 ore anche per poter esplicitare in maniera opportuna il delicato ed importante tema delle "tecniche di comunicazione". Con questa estensione oraria sarà più agevole trattare anche le tematiche legate</p>


	<p>esplicitare i contenuti della formazione prevista dall'art. 97 del D.Lgs. 81/08 per i Datori di Lavoro, Dirigenti e Preposti, un'ottima previsione di legge che spesso nella pratica non trova una corretta applicazione.</p> 	<p>al D.Lgs. 231/01 inerenti aspetti di SSL.</p> 
--	--	--


FORMAZIONE DIRIGENTI		
Sintesi del testo	Nostre considerazioni	Posizione di Percorso Sicurezza
<p><b>Durata:</b> 12h corso completo (precedentemente 16h) + 6 h modulo "cantieri" (per specifiche imprese affidatarie, cantieri temporanei e mobili).</p> <p><b>Aggiornamento</b> ore invariate: minimo 6h.</p> <p><b>Periodicità:</b> quinquennale.</p> <p><b>Modalità:</b> anche in e-learning per l'intero corso formativo ed aggiornamento.</p>	<p>Rimaniamo stupiti ed in disaccordo con la decisione del Legislatore di ridurre le ore di formazione per i Dirigenti.</p> <p>Il Dirigente è una figura molto importante, sia per la sua possibilità di agire direttamente sulle tematiche salute/sicurezza, sia perché, considerando il ruolo e la posizione nell'organigramma, può rappresentare un soggetto che stimola o rinforza l'azione del Datore di Lavoro con cui, peraltro, condivide moltissimi obbl. legislativi. Trattare tutte le sfaccettature di questi obblighi in 12 ore (anche se ritenute comunque ore minime e quindi ampliabili) risulterà sicuramente difficile con il conseguente rischio di non essere esaurienti. Figuriamoci poi quando ci troviamo a trattare un soggetto Dirigente in possesso di delega specifica (ex art. 16 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e/o argomenti come l'applicazione dei dettami del D.Lgs. 231/01.</p> <p>Se non una svista o miopia del Legislatore, la consideriamo almeno una goffa (ed inutile) modalità per distinguere gli obblighi del Dirigente da quelli del Datore di Lavoro.</p>	<p>Continueremo a proporre percorsi formativi da 16 ore trattando tutte le tematiche previste, anche con docenza multidisciplinare, trattando anche le aderenze con il D.Lgs. 231/01 e gli impatti aziendali delle sanzioni possibili.</p> 





FORMAZIONE DATORE DI LAVORO		
Sintesi del testo	Nostre considerazioni	Posizione di Percorso Sicurezza
<p><b>NOVITÀ ASSOLUTA</b> <b>Durata: 16h + 6 h modulo "cantieri"</b> (per specifiche imprese affidatarie, cantieri temporanei e mobili) stessi contenuti modulo cantieri dei Dirigenti.</p> <p><b>Contenuto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Modulo giuridico-normativo.</li><li>2) Organizzazione e gestione delle SSL.</li></ul> <p><b>Tempi per regolarizzare la formazione: entro 1 anno</b> dall'entrata in vigore del nuovo Accordo.</p> <p><b>Aggiornamento:</b> minimo 6h.</p> <p><b>Periodicità:</b> quinquennale.</p> <p><b>Modalità:</b> anche in e-learning per l'intero corso formativo ed aggiornamento.</p>	<p>L'introduzione di una formazione obbligatoria per i Datori di Lavoro è una novità molto positiva, che non può che essere favorevolmente accolta da chiunque si occupa di salute e sicurezza.</p> <p></p>	<p>Proporremo questo percorso formativo, in presenza, da settembre 2024 trattando tutte le tematiche previste, anche con docenza multidisciplinare, toccando puntualmente anche le aderenze con il D.Lgs. 231/01 e gli impatti aziendali delle sanzioni possibili.</p> <p>Inoltre, se il numero di partecipanti lo consentirà, svolgeremo il numero totale di ore in modalità itinerante prevedendo anche attività interattive come da nostra tradizione.</p> <p></p>

**FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (DL-SPP)**



Sintesi del testo	Nostre considerazioni	Posizione di Percorso Sicurezza
<p>Qualora il Datore di Lavoro svolga anche i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione (DL-SPP) oltre al corso DATORE DI LAVORO da 16h (+ eventuali 6h mod. cantieri) deve seguire un corso aggiuntivo:</p> <p><b>Durata: 8h + tot h moduli tecnici integrativi per determinati settori attività</b></p> <p><b>Contenuti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un <b>modulo Comune di 8 ore</b> che prevede anche un'esercitazione con la predisposizione di un DVR riferito al settore Ateco di riferimento, valido per tutti a prescindere dal settore in cui opera l'azienda.</li> <li>• <b>Ulteriori moduli tecnici integrativi specifici per alcuni settori</b>, modulo integrativo:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- modulo integrativo 1) A agricoltura, silvicoltura e zootecnica 16 ore</li> <li>- modulo integrativo 2) A pesca 12 ore</li> <li>- modulo integrativo 3) F costruzioni 16 ore,</li> <li>- modulo integrativo 4) C, chimico, petrolchimico 16 ore</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Modalità: NON</b> è prevista la possibilità di erogare la formazione base del DLSPP in modalità e-learning; per aggiornamento SI e-learning.</p> <p><b>Periodicità:</b> quinquennale.</p> <p><b>Aggiornamento: almeno 8 h</b> anche in e-learning.</p>	<p>Sulla formazione dei Datori di Lavoro che svolgono i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione DL-SPP destano delle perplessità. Se da un lato è vero che il Datore di Lavoro, in quanto tale, riceverà già una formazione specifica per la sua figura (prevedibilmente di 16 ore) e che quindi la formazione per DL-SPP si aggiungerà a questa, per contro, eliminare la distinzione per settori comporta una uniformità negli argomenti trattati, a prescindere dai rischi effettivamente presenti in azienda.</p> <p>In particolare, alcuni temi di carattere tecnico-prevenzionistico potrebbero risultare trattati in modo superficiale o addirittura trascurati. Annotiamo anche un probabile refuso nell'allegato III dove dalla tabella del riconoscimento dei crediti acquisiti mediante la formazione per DL-SPP svolta secondo il nuovo Accordo, si evince un totale esonero dalla frequenza del corso per Datore di Lavoro, in contraddizione con quanto espressamente previsto al punto 4 dello stesso nuovo Accordo. Probabilmente si vuole esonerare il Datore di Lavoro che ha svolto la formazione per DL-SPP secondo l'Accordo Stato-Regioni del 21/12/11, previsione che appare corretta andando ad analizzare il percorso formativo del vecchio Accordo che appare effettivamente sovrapponibile al percorso previsto per il Datore di Lavoro e il DL-SPP secondo nuovo Accordo.</p> 	<p>Non ci occupiamo di progettare/organizzare e svolgere questa tipologia di percorso formativo.</p>

FORMAZIONE RSPP E ASPP		
Sintesi del testo	Nostre considerazioni	Posizione di Percorso Sicurezza
<p>Invariata la struttura a 3 moduli</p> <p><b>Contenuti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MODULI A per tutti.</li> <li>• MODULO B per tutti (vedi modifiche).</li> <li>• MODULO C per il Responsabile.</li> </ul> <p>Modifiche rispetto al MODULO B di specializzazione che da 4 diventano 5. La pesca è stata infatti scorporata dall'agricoltura e silvicoltura. Inoltre, settore B - estrazione minerali da cava e miniere è stato tolto dal modulo delle costruzioni.</p> <p><b>Periodicità:</b> quinquennale.</p> <p><b>Durata h aggiornamento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RSPP 40 h.</li> <li>• ASPP 20 h.</li> </ul>	<p>Sulla formazione degli RSPP e ASPP Accordo Stato Regioni del 7/7/16, è il più recente e certamente quello che ha minor necessità di interventi. Nel paragrafo relativo all'aggiornamento è stata riformulata la frase che indica la frequenza con cui lo stesso deve essere svolto, indicando semplicemente “<i>con cadenza quinquennale</i>”, eliminando quindi la frase attualmente presente nell'accordo del 7/7/16 che lascia dubbi interpretativi e in particolare la possibilità di prevedere dei quinquenni scorrevoli e non fissi e calcolati a partire dalla conclusione del modulo B.</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p>Non ci occupiamo di progettare/organizzare e svolgere questa tipologia di percorso formativo.</p>



FORMAZIONE COORDINATORI CSP/CSE		
Sintesi del testo	Nostre considerazioni	Posizione di Percorso Sicurezza
<p>Nessuna variazione in termini di durata minima e contenuti formativi rispetto a quanto già previsto.</p>	<p>Testo condivisibile.</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p>Non ci occupiamo di progettare/organizzare e svolgere questa tipologia di percorso formativo.</p>


FORMAZIONE IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI		
Sintesi del testo	Nostre considerazioni	Posizione di Percorso Sicurezza
<p><b>Durata almeno 12h</b> (precedente almeno 8h).</p> <p><b>Contenuti:</b> modulo giuridico tecnico e una parte pratica.</p> <p><b>Modalità:</b> NO videoconferenza sincrona o e-learning.</p> <p><b>Docenti:</b> distinzione tra i moduli giuridici e pratici e comunque qualificati ai sensi D.L. 06/03/13, esperienza professionale almeno 3 anni.</p> <p><b>Aggiornamento: minimo 4 h esclusivamente in presenza.</b></p>	<p>Decisamente concordi con l'aumento del numero di ore minime soprattutto in considerazione del fatto che si preveda almeno 8 ore di formazione/addestramento pratico assolutamente necessarie per acquisire le conoscenze di abilità utili per svolgere le attività in spazi confinati e/o potenzialmente inquinati ed affrontare eventuali emergenze. Per quanto riguarda i requisiti dei docenti, non è chiaro se un docente che svolge sia formazione possa ritenere di possedere "esperienza professionale" e "esperienza professionale pratica" nel settore dei lavori in ambiente confinati o sospetto di inquinamento. È da ritenere di sì poiché, per contro, è molto improbabile che un operatore con esperienza pratica nel settore dei lavori in spazi confinati possa essere in possesso dei requisiti per la qualificazione come formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro richiesta dal DL 6/3/13.</p> <p>Il riconoscimento della formazione, già svolta solo qualora i contenuti siano conformi al nuovo accordo, richiederà una valutazione specifica da parte del Datore di Lavoro, caso per caso, corso per corso.</p>	<p>Proporremo questo percorso formativo da settembre 2024 trattando tutte le tematiche teoriche e pratiche previste.</p> <p></p>

**FORMAZIONE DI ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI PER ATTREZZATURE di cui all'articolo 73, comma 5, D.Lgs. 81/2008**

<b>Sintesi del testo</b>	<b>Nostre considerazioni</b>	<b>Posizione di Percorso Sicurezza</b>
<p><b>Non ci sono gradi variazioni rispetto al precedente Accordo.</b> <b>Specifica:</b> formazione pratica con più attrezzature, viene specificato che dovranno essere presenti tutte le tipologie di attrezzature e che ogni operatore, nel corso del modulo pratico deve utilizzarle tutte direttamente.</p> <p><b>Nuove attrezzature che richiedono la formazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Macchina Agricola Raccogli frutta</b>, comunemente detta “CAR” raccogli frutta CRF 4h modulo teorico tecnico + 4h parte pratica.</li><li>• <b>Caricatori per la Movimentazione dei Materiali, CMM</b>, 4h modulo teorico tecnico + 4h parte pratica.</li><li>• <b>Carriponte</b>, modulo teorico -tecnico 4 ore + parte in pratica 6 ore carro ponte/gru a cavalletto con comando in cabina + parte pratica 6 ore carro ponte/gru a cavalletto con comando pensile radiocomando + parte pratica 7 ore carro ponte/gru a cavalletto con comando pensile radiocomando e/o con comando in cabina.</li></ul> <p><b>Periodicità:</b> quinquennale. <b>Aggiornamento:</b> 4h inerenti parte pratica.</p>	<p>Valutiamo positivamente l'introduzione di ulteriori attrezzature nel catalogo di quelle per le quali viene specificata una formazione normata. Bene in particolare l'inserimento del carro ponte, un apparecchio di sollevamento molto diffuso. Sarebbe stato meglio individuare le attrezzature come “Apparecchi ed accessori di sollevamento” andando a ricomprendere, cioè anche i paranchi / gru a bandiera e tutte le tipologie di accessori di sollevamento “sottogancio”.</p> <p>Auspicabile anche l'inserimento del transpallet (almeno quello a movimentazione assistita con e senza pedana) nel novero delle attrezzature incluse nell'Accordo. Anch'essi, infatti, sono molto diffusi e presentano rischi di grave infortunio sia per il conducente che per la persona presente nella zona. Inoltre, sollevando carichi a varie altezze è fondamentale che l'operatore conosca e sappia leggere le tabelle di portata dell'attrezzatura stessa e degli impianti di immagazzinaggio (scaffalature / ripiani / cantilever, ecc.).</p>	<p>Ampiamente preparati nella formazione ed addestramento su tutte le tipologie citate dalla nuova bozza di Accordo.</p> <p></p> <p></p>



VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI		
Sintesi del testo	Nostre considerazioni	Posizione di Percorso Sicurezza
<p><b>TEST FINALE corso completo:</b> minimo 30 domande con almeno 3 risposte alternative.  <b>SUPERAMENTO TEST:</b> 70% risposte corrette.  <b>In alcuni casi possibilità di alternativa al test tramite colloquio discendente.</b></p> <p><b>TEST FINALE corso aggiornamento:</b> minimo 10 domande con almeno 3 risposte alternative.  <b>SUPERAMENTO TEST:</b> 70% risposte corrette.</p>	<p>Benissimo! La verifica di apprendimento è un momento fondamentale in ogni percorso formativo oltre che per dimostrare l'avvenuta ed efficace formazione, anche per questioni didattiche.</p> <p>Da anni ripetiamo che deve essere reso obbligatorio per tutti i corsi di formazione quindi non possiamo che leggere soddisfatti questa indicazione presente nella bozza.</p> 	<p>Dal 2018 tutti i nostri percorsi formativi prevedono il test finale di apprendimento scritto con una precisa modalità di correzione in modo da garantire al Datore di Lavoro l'esplicita conoscenza del grado di apprendimento del proprio lavoratore.</p> <p>Per ogni tipologia di test prevediamo oltre le 30 domande a risposta multipla e/o a risposta aperta e prevedono un target minimo per il raggiungimento di efficacia del 80%.</p> 

ATTIVITA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO		
Sintesi del testo	Nostre considerazioni	Posizione di Percorso Sicurezza
<p>Gli organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito della loro attività, delle proprie competenze provvedono anche la pianificazione dei controlli sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.</p> <p>Con un successivo atto saranno altresì definite le modalità di monitoraggio e controllo.</p>	<p>Con l'ultima bozza, per quanto riguarda la definizione delle modalità di monitoraggio e controllo, è stato rimandato tutto ad un successivo atto legislativo. Pertanto, nel frattempo nulla cambia rispetto ad oggi.</p> 	--